

**Luigi Ortolani**  
**Notaio**

-----= STATUTO =-----

-----ARTICOLO 1 - Denominazione, Sede e Colori sociali-----

1. È costituita, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, una Associazione riconosciuta, operante nel settore dello sport dilettantistico, avente la seguente denominazione: "Associazione Sportivo Dilettantistica POLISPORTIVA RICCIONE" (in seguito per brevità "Associazione"). A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assumerà la denominazione "Associazione Sportivo Dilettantistica POLISPORTIVA RICCIONE APS".-----

2. L'Associazione ha la propria sede legale in Riccione (RN), Viale Monte Rosa n.60, e potrà trasferirla all'interno del medesimo Comune con semplice delibera dell'Assemblea Ordinaria o del Consiglio Direttivo.-----

3. I colori sociali sono il rosso e il celeste.-----

-----ARTICOLO 2 - Finalità, Attività-----

1. L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli

Allegato "A" al

Rep.n.110328/24568

enti associati.-----

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.-----

2. L'Associazione, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I., si pone come finalità esclusive di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017:-----

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.-----

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:-----

a) lo sviluppo, la diffusione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci persone fisiche - con particolare riferimento alla pratica delle discipline sportive riconosciute dal CONI e dagli enti di promozione sportiva ufficialmente riconosciuti, mediante l'organizzazione, la promozione e la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, gare, manifestazioni sportive, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline spor-

tive e comunque idonee al benessere fisico della persona;-----

b) collaborare con la scuola, l'Università, gli Enti Locali, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva per promuovere l'attività sportiva dilettantistica ed amatoriale;-----

c) promuovere, attraverso varie forme, progetti legati al tempo libero nei disabili di qualsiasi età;-----

d) compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali;-----

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.-----

4. Le attività dell'Associazione sono svolte a favore degli iscritti dei propri associati, e dei familiari conviventi con gli stessi, di altre APS che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di Enti composti in misura non inferiore del 70% (settanta per cento) da ETS tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato

dei propri associati. In caso di necessità, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.-----

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.-----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo amministrativo.-----

5. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità interna della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla sovranità dell'Assemblea, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati nonché dall'obbligatorietà del bilancio.-----

-----ARTICOLO 3 - Durata-----

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi di quanto previsto dal successivo art.32 del presente Statuto.-----

-----ARTICOLO 4 - Affiliazione-----

1. L'Associazione potrà affiliarsi alle varie Federazioni Sportive ed agli Enti di Promozione Sportiva, impegnandosi ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti le cui norme, nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle Società affiliate, costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto.-----

2. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive a cui si affilierà.-----

-----ARTICOLO 5 - Soci-----

1. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore ai limiti di Legge e potranno essere soci dell'associazione sia le persone fisiche che le Associazioni di Promozione Sociale sportive dilettantistiche che ne condividano le finalità, che si impegnino a perseguirne lo scopo, a realizzarle e a rispettarne lo Statuto. Gli associati delle associazioni sportive associate a Polisportiva Riccione acquisiscono la qualifica di associato alla Polisportiva medesima.-----

3. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative.-----

4. Premesso che l'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di un'irrepreensibile condotta

morale civile e sportiva e di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per "irreprendibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica e lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa.-----

-----ARTICOLO 6 - Domanda di ammissione-----

1. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo.-----

2. Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo che, in caso di reiezione della domanda deve comunicarla all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni, indicandone le motivazioni. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci.-----

3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei con-

fronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.-----

4. La domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che chiede l'adesione.-----

5. Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme dallo stesso richiamate, l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le disposizioni del Consiglio Direttivo nonché a tenere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza verso l'Associazione. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa di cui al successivo art.8 lettere a) e b) del presente Statuto.-----

6. I soci che non provvedono al pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sportivo perdono automaticamente la qualifica di soci.-----

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata né può essere oggetto di successione ereditaria.-----

-----ARTICOLO 7 - Categorie dei soci-----

1. Le categorie dei soci sono le seguenti:-----

a) soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;-----

b) soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.-----

2. Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono versare la

quota associativa stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle assemblee.-----

-----ARTICOLO 8 - Diritti dei soci-----

1. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.-----

2. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee nonché dell'elettorato attivo e passivo.-----

3. Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a candidarsi alle cariche sociali all'interno dell'Associazione se in possesso dei requisiti di cui al successivo art.16 del presente Statuto.-----

4. I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle attività sportive ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione, a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui la stessa fruisce, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.-----

5. Nel caso di Persone Giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.-----

6. Ogni associato ha diritto a un solo voto.-----

7. I soci sono tenuti:-----

a) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;-----



b) al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività e secondo modalità fissate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;-----

c) ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;-----

d) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.-----

Il contributo associativo annuale viene determinato annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non può mai essere restituito.-----

-----ARTICOLO 9 - Decadenza dei soci-----

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:-----

a) dimissioni volontarie;-----

b) morosità in relazione al versamento richiesto della quota associativa, trascorsi 5 mesi dal termine dell'esercizio, oppure 20 giorni dal sollecito;-----

c) venir meno dei requisiti per l'ammissione;-----

d) per perdita dei requisiti di Legge in caso di persona giuridica;-----

e) per avere un comportamento durante il rapporto associativo verso l'Associazione non conforme ai principi di lealtà e correttezza di cui all'Art.6 - Domanda di Ammissione;-----

f) radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statu-

tarie e di comportamenti contrari alla Legge e/o comunque lesivi degli interessi e della reputazione dell'associazione;-----

g) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.32 del presente Statuto;-----

h) morte.-----

2. Le esclusioni di cui alle lettere c) e d) verranno deliberate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.-----

3. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria convocata ad hoc, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla ratifica o meno del provvedimento di radiazione. L'associato radiato non potrà essere più ammesso.-----

-----ARTICOLO 10 - Organi dell'Associazione-----

Gli Organi sociali sono:-----

a) l'Assemblea generale dei soci;-----

b) il Presidente;-----

c) il Consiglio Direttivo;-----

d) l'Organo di controllo;-----

e) il revisore legale dei conti;-----

f) il Comitato Delle Discipline Sportive.-----

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

-----ARTICOLO 11 - Assemblea generale dei soci-----

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.-----

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.-----

2. L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie nella sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione o in maniera informatica mediante invio all'indirizzo di posta elettronica anche non PEC di ciascun associato almeno quindici giorni prima della data della riunione.-----

3. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio. -----

L'Assemblea ordinaria potrà essere convocata anche su istanza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto all'atto della richiesta al Consiglio Direttivo; in quest'ultimo

caso la convocazione è atto dovuto e l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta stessa.-----

4. L'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo e/o dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto all'atto della richiesta al Consiglio Direttivo.-----

5. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno). -----

-----ARTICOLO 12 - Compiti dell'Assemblea generale dei soci-----

1. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di competenza dell'Assemblea straordinaria.-----

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:-----

a) approvare il bilancio consuntivo ed esaminare il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo ed accompagnati dalla relazione presentata dal Presidente;-----

b) eleggere, ogni quattro anni, i membri del Consiglio Direttivo e il Comitato Delle Discipline Sportive;-----

c) nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;-----

d) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali del-

L'Associazione;-----

e) approvare i Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;-----

f) destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;-----

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;-----

h) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.-----

2. L'Assemblea straordinaria delibera:-----

a) sull'approvazione e modificazione dello Statuto sociale;-----

b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione della stessa;-----

c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza posto all'ordine del giorno.-----

-----ARTICOLO 13 - Diritti di partecipazione-----

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci minorenni partecipano alle votazioni in assemblea rappresentati dagli esercenti la responsabilità genitoriale.-----

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.-----

-----ARTICOLO 14 - Validità assembleare-----

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

2. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;-----

3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sono presenti almeno 1/50 (un cinquantesimo) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni di cui al successivo art.32 del presente Statuto.-----

----ARTICOLO 15 - Funzionamento dell'Assemblea generale dei soci----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione

e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente;  
in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina - in qualità di  
Presidente della stessa - una delle persone legittimamente  
intervenute e designata dalla maggioranza dei presenti.-----

2. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due  
scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine  
alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di  
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati  
alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è ne-  
cessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un  
Notaio.-----

3. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la  
regolare costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le di-  
scussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.-----

4. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su deci-  
sione del Presidente e solo per questioni di particolare ri-  
levanza o che riguardano direttamente singoli soci, la vota-  
zione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso,  
il Presidente proporrà all'Assemblea due o più scrutatori tra  
i presenti.-----

5. Le modalità di votazione seguono: una testa, un voto.-----

6. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano  
la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo  
non hanno diritto di voto.-----

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale fir-

mato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del suddetto verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.-----

-----ARTICOLO 16 - Cariche sociali-----

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.-----

2. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:-----

a) essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto;-----

b) essere maggiorenni;-----

c) essere in regola con il pagamento delle quote associative;-----

d) non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;-----

e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato.-----

3. Il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei



requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica sociale.-----

-----ARTICOLO 17 - Consiglio Direttivo-----

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.-----

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di tredici componenti, eletti dall'Assemblea stessa fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Nel proprio ambito nomina il Presidente, che è il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.-----

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I suoi componenti sono rieleggibili.-----

4. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente dell'Organo di controllo e di revisore legale dei conti.-----

5. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per cinque volte, anche se non consecutive, decade automaticamente dalla carica.-----

6. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in

carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.-----

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non provvederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.-----

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica dovranno convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.-----

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente.-----

-----ARTICOLO 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta, senza formalità, da almeno la metà dei Consiglieri ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Viene convocato un minimo di quattro volte all'anno.-----

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.-----

3. Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, de-

sono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Consiglieri.-----

-----ARTICOLO 19 - Compiti del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; sono compiti del Consiglio Direttivo:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;-----

a) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----

a) deliberare sulle domande di ammissione a socio;-----

b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre, tramite il Presidente, all'Assemblea generale dei soci e curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché deliberare le quote associative annue;-----

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 11, comma 4 del presente Statuto;-----

d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sportiva e sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

e) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che dovessero rendersi necessari;-----

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni

dell'Assemblea;-----

g) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.-----

-----ARTICOLO 20 - Presidente-----

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Enti pubblici e privati.-----

2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.-----

-----ARTICOLO 21 - Vice Presidente-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente medesimo.-----

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, convoca entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.-----

-----ARTICOLO 22 - Segretario-----

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi

sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri,  
assiste il Presidente nelle sue funzioni.-----

-----ARTICOLO 23 - Tesoriere-----

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e  
ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche e  
controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto  
di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da  
idonea relazione contabile.-----

-----ARTICOLO 24 - Organo di Controllo-----

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017.-----

Può essere monocratico oppure costituito in composizione col-  
legiale da tre membri; se nominato:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-  
spetto dei principi di corretta amministrazione;-----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-  
strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

- può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al  
c.1 dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei  
conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da re-  
visori legali iscritti nell'apposito registro;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-  
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-  
formità alle norme di Legge. Il Bilancio sociale dà atto degli  
esiti del monitoraggio svolto.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----ARTICOLO 25 - L'Organo di Revisione legale dei conti-----

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. Resta in carica per la durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico\_finanziario/bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.-----

-----ARTICOLO 26 - Volontari-----

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.-----

-----ARTICOLO 27 - Comitato delle Discipline Sportive-----

1. Il Comitato delle Discipline Sportive è formato da un rappresentante per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e praticata all'interno dell'associazione.-----

2. Viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha funzioni consultive a disposizione del Consiglio Direttivo medesimo e del Presidente per l'organizzazione dell'attività dilettantistica delle varie discipline sportive di cui al punto 1) che precede.-----

3. Le sue riunioni possono essere convocate dal Presidente dell'associazione o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti indirizzata al Presidente. In questo ultimo caso egli ha l'obbligo di convocazione entro quindici giorni.-----

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato e il contenuto degli argomenti

trattati deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal  
Presidente o da chi egli ha delegato e dal Segretario.-----

-----ARTICOLO 28 - Patrimonio sociale-----

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----ARTICOLO 29 - Risorse economiche, Fondo Comune-----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- Quote e contributi degli associati;-----

- Eredità, donazioni e legati;-----

- Contributi del C.O.N.I., dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti Pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-----

- Contributi dall'Unione Europea e di organi internazionali;-----

- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----

- Entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art.6 del DLgs 117/20107;-----

- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento



degli obiettivi istituzionali;-----

- Erogazioni liberali degli associati o dei terzi;-----

- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento per esempio: spettacoli sportivi, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni e premi;-----

- Altre entrate compatibili e ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.-----

2. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.-----

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.-----

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.-----

4. Le somme versate per la tessera e per le quote ed i contributi sociali non sono in nessun caso rimborsabili.-----

-----ARTICOLO 30 - Esercizio sociale e Rendiconto-----

-----economico\_finanziario-----

1. L'esercizio sociale inizia il 1^ ottobre e chiude il 30

settembre di ogni anno.-----

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia dello stesso.-----

3. Il bilancio dell'Associazione deve essere redatto con chiarezza e con l'osservanza delle disposizioni dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione di Legge vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico\_finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci.-----

-----ARTICOLO 31 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali-----

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.-----

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; gli associati hanno diritto di esaminare i libri so-

ciali, facendo espressa richiesta scritta (anche tramite e-mail non PEC) al Segretario che entro dieci giorni dalla richiesta ne fornirà copia con addebito delle relative spese di cancelleria sostenute (art.15 c.3 CTS).-----

Copia del Bilancio consuntivo viene messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.-----

-----ARTICOLO 32 - Scioglimento-----

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.-----

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe all'Associazione, o aventi fini di pubblica utilità e comunque secondo quando previsto dal D.Lgs. 117/2017. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci con almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti favorevoli degli associati dell'associazione.-----

-----ARTICOLO 33 - Norma finale-----

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, le norme del Codice Civile, le altre disposizioni di legge vigenti in materia e i regolamenti degli Enti sportivi preposti.-----

F.to: Solfrini Giuseppe-----

Luigi Ortolani notaio-----

=====  
=====  
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO  
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)  
Certifico io sottoscritto dr. Luigi Ortolani, Notaio in Riccione,  
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,  
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale  
(dotata di certificato di vigenza fino al 30 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale  
del Notariato), che la presente copia, composta di numero 32 (trentadue) pagine esclusa la presente  
rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico,  
e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.  
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente  
copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.  
18 novembre 2022, nel mio studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 171  
File firmato digitalmente dal Notaio Luigi Ortolani